

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	849
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (2662)	849
PRESIDENTE	849, 850, 851, 855, 856, 858
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	850, 851, 854, 856
LOMBARDI RICCARDO	850
SALERNO	850
VERONESI	850
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	851, 854, 856, 858
SPOLETI, <i>Relatore</i>	854, 858
DE PALMA	856
COLASANTO	858
MONTICELLI	858
Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A. (3067)	861
PRESIDENTE	861
SALERNO, <i>Relatore</i>	861
Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3102)	861
PRESIDENTE	861
Votazione segreta	
PRESIDENTE	862

La seduta comincia alle 8,45.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Petrucci e Viale.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (2662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questo disegno di legge è stato già ampiamente esaminato in sede referente. In quella sede la Commissione incaricò un Comitato ristretto di procedere alla nuova formulazione degli articoli. Tale Comitato, composto dagli onorevoli Baldassari, Jervolino, Petrucci e Spoleti, ha lavorato molto attentamente e va ad esso la nostra gratitudine.

Il provvedimento di legge avrebbe dovuto, dunque, essere discusso in Assemblea, ma l'onorevole Presidente della Camera ha disposto — e l'Assemblea ha approvato — che la nostra Commissione, anche in considerazione del lavoro svolto, avesse il conforto della deliberazione in sede legislativa.

Ritengo, pertanto, che si possa passare immediatamente all'esame degli articoli.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Naturalmente, bisogna tener conto di quanto ha stabilito la Commissione finanze e tesoro per quanto riguarda i deputati alla Costituente, unico punto, diciamo così, controverso tra la nostra Commissione e quella finanze e tesoro, la quale ultima, d'accordo col Governo, ha deciso che per ottenere il permanente occorrono, oltre al periodo della Costituente, considerata come una normale legislatura, altri cinque anni di mandato parlamentare. Per il resto, sono state apportate da parte del Comitato delle notevoli modificazioni in senso restrittivo: sono state tolte molte possibilità di abuso, di interpretazioni estensive e quindi di concessioni incontrollate.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. In sede di rielaborazione degli articoli ci siamo resi conto della grave difficoltà che avremmo creato insistendo nella proposta della Commissione di chiedere il permanente a carattere continuativo per i deputati alla Assemblea Costituente, ed abbiamo perciò ripiegato sul criterio indicato dalla Commissione finanze e tesoro, unica soluzione ritenuta possibile per arrivare con sollecitudine all'approvazione del disegno di legge. D'altra parte, considerando il periodo della Costituente come una normale legislatura della durata di cinque anni, sono pochissimi coloro che rimarrebbero esclusi dal beneficio.

LOMBARDI RICCARDO. Concordo sulla opportunità di non creare intralci se si tratta di arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento, anche se imperfetto. Ma a me sembra che non vi siano motivi per una irremovibilità da parte della Commissione finanze e tesoro.

SALERNO. Come è noto, io sono in seno alla Commissione un assertore della necessità di dare ai Costituenti anche questo modesto riconoscimento per un'opera che dovrebbe essere basilare per la vita politica del paese. Però, in considerazione del fatto che ogni remora potrebbe praticamente far insabbiare la legge con la quale un parziale riconoscimento viene dato, mi dichiaro favorevole alla deliberazione della Commissione finanze e tesoro.

VERONESI. Per me la Costituzione è un atto importantissimo nella vita della Nazione ed ai Costituenti deve andare tutta la nostra gratitudine. Però, io non vedo l'opportunità di un riconoscimento di questo genere e sono addirittura contrario anche al concetto che ha prevalso nella Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito di procedere senz'altro all'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Darò lettura degli articoli nel testo predisposto dal Comitato.

ART. 1.

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO I.

CARROZZE-SALONE
E COMPARTIMENTI RISERVATI

ART. 2.

I biglietti permanenti per l'uso gratuito di una carrozza-salone sono concessi:

ai Presidenti delle due Camere legislative, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei trasporti, in carica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1°) alle rappresentanze ufficiali delle due Camere legislative;

2°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento:

1°) al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2°) ai Cardinali residenti in Italia e all'estero;

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

3°) ai Presidenti dell'Assemblea Costituente ed ai Presidenti delle due Camere legislative, usciti di carica;

4°) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

5°) ai Vicepresidenti delle due Camere legislative, in carica;

6°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

7°) al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

8°) al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

9°) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai Generali d'armata, ai Generali designati d'armata, ai Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della marina e dell'aeronautica, in attività di servizio;

10°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

11°) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

12°) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

13°) ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

14°) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

15°) al Direttore generale delle ferrovie dello Stato, in carica.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Faccio osservare che con la fusione degli articoli 4 e 5 del testo governativo e con la soppressione dei biglietti permanenti si crea un intralcio notevole all'Amministrazione delle ferrovie, la quale sarebbe costretta a fare tesserini e concessioni di viaggio senza limiti. Non solo, ma si estende il diritto a più viaggi anche alle personalità previste dall'articolo 5 del testo governativo, alle quali veniva assegnato il compartimento riservato una volta all'anno, vale a dire limitatamente ad un viaggio da e per Roma per ogni anno solare. Pregherei pertanto di non insistere nella modifica, anche nell'interesse della Amministrazione delle ferrovie che non ne ritrarrebbe alcun vantaggio e che anzi dovrebbe sobbarcarsi ad un maggior lavoro.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Il Comitato ha ritenuto di dovere apportare delle modifiche alle proposte fatte col disegno di legge in parola, per stabilire un trattamento univoco, sia per le personalità di cui all'articolo 4, sia per quelle di cui all'articolo 5. Tale modifica consiste nell'abolire il biglietto permanente del quale i possessori potrebbero servirsi con troppa facilità, telefonando magari due ore prima della partenza di un treno al capo stazione per avere a disposizione il compartimento riservato. Certo, la soluzione proposta presenta degli inconvenienti. Ma è il Ministero dei trasporti che, in attesa che il regolamento vigente venga modificato, deve dare disposizioni precise per facilitare il compito a coloro che debbono viaggiare. Sarebbe infatti indesiderabile che la personalità che deve viaggiare fosse costretta, ogni volta che deve prendere il treno, a rivolgersi a Roma.

Pertanto, mentre a nome del Comitato mi permetto di insistere sulle modifiche proposte, presenterò un ordine del giorno tendente ad eliminare gli inconvenienti cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

TITOLO II.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

ART. 5.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato:

1°) al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2°) ai Presidenti dell'Assemblea Costituente, ai Presidenti delle due Camere legislative ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

3°) ai Cardinali residenti in Italia;

4°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

5°) al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

6°) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione ed al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

7°) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

8°) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, purché vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

9°) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro:

1°) ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2°) ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare, esercitato in uno od in entrambi i rami del Parlamento, computando per intero l'eventuale frazione di anno risultante dall'intero conteggio.

Le carte di libera circolazione di cui ai punti 1°) e 2°) saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

1°) per l'intera rete:

a) al direttore generale ed ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno un anno;

b) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;

c) al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno un anno;

d) al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno un anno;

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al IV, in attività di servizio ed a riposo;

2°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo i gradi e le qualifiche previsti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata e al personale, in servizio, delle Amministrazioni dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

3°) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonché, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

b) agli amministratori ed impiegati di società concessionarie di linee esercitate dalle ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto nonché agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, nonché ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, con validità limitata nel tempo, in occasione di con-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ferenze e di congressi indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro — è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione — dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari — di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO III.

BIGLIETTI DI SERVIZIO

ART. 9.

I biglietti di servizio sono concessi:

1°) ai Cardinali residenti all'estero;

2°) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al personale di cui all'articolo 7, punto 2°), sub d) e rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle ferrovie dello Stato;

3°) alle persone di cui all'articolo 7, punto 3°), sub c), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO IV.

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO

ART. 10.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi:

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonché alle rispettive famiglie;

c) al direttore generale ed ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo della Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale dei ruoli organici delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso le stazioni e gli scali delle ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

2°) al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°) sub c), nonché alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Al personale di cui alle lettere e) ed f) del punto 1°) è concessa, a richiesta, in luogo di un solo biglietto gratuito di andata e ritorno, una carta chilometrica per una percorrenza di 2.000 chilometri.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO V.

BIGLIETTI DI VIAGGIO
A TARIFFA RIDOTTA

ART. 11.

I biglietti di viaggio alla tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C sono concessi:

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai vicedirettori generali delle ferrovie dello Stato ed al direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

c) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

d) al personale a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

e) al personale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

f) al personale a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2°) al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°) sub b), ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io proporrei la soppressione di questo articolo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ritengo che per alcune categorie si debba lasciare la concessione. Si potrebbero escludere dal beneficio i ministri e i sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica e i consiglieri di amministrazione delle ferrovie e lasciare tutte le altre categorie. Noi non vogliamo creare situazioni di privilegio, ma non dobbiamo neanche togliere un diritto a chi lo ha già acquisito.

SPOLETI, *Relatore*. Io proporrei di lasciare l'articolo così come è stato formulato dal Comitato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Alcuni parlamentari — specie quelli che non avranno diritto al permanente — hanno fatto premura di concedere loro biglietti di viaggio a tariffa ridotta. Io sono favorevole alla concessione, ma debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di limitarla solamente a determinati parlamentari, perché altrimenti ne beneficerebbero anche i non meritevoli che noi non vogliamo certo premiare.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Naturalmente, solo i parlamentari che non godano del permanente. Poiché il regolamento sulle concessioni a riduzione per gli ex dipendenti dello Stato non precisa il numero dei tagliandi, non sarebbe inopportuno mettere addirittura un limite per tutti.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Siccome occorre un tagliando per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno, si potrebbe agli ex-parlamentari fare la concessione di ventiquattro tagliandi per poter loro consentire di effettuare almeno un viaggio al mese.

Ad ogni modo, la norma riguardante la nuova concessione non potrà essere inclusa nell'articolo in esame che dopo l'approvazione dell'articolo 22 del presente disegno di legge riguardante le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato agli ex senatori del Regno e agli ex deputati. Se la proposta in linea di principio sarà approvata, io mi riservo di presentare un emendamento ag-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

giuntivo all'articolo 11 dopo l'approvazione dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che l'articolo 11 sarà posto in votazione dopo la approvazione dell'articolo 22. Passiamo agli articoli successivi.

TITOLO VI.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO,
DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME

ART. 12.

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1°) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

c) al direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7 punto 2°), sub d);

h) al personale, in attività di servizio e a riposo, della Avvocatura dello Stato;

i) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato;

2°) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi

di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°), sub c), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie, è concesso, secondo i limiti e le norme stabiliti dal regolamento:

1°) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

2°) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

3°) al direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4°) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5°) al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6°) al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 14.

È ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente articolo 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 15.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 16.

Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 17.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a 30 al mese.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 18.

Ai senatori della Repubblica ed ai deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, dodici biglietti di prima classe e quattro di seconda classe, di andata e ritorno, nonché 21 buoni per il trasporto del bagaglio registrato, 6 dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

E inoltre accordato annualmente ai senatori ed ai deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti anche di prima classe, di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone nominativamente indicate dal parlamentare.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anziché aumentare il numero dei biglietti da otto a dodici, dando l'impressione che si voglia estendere la concessione, io proporrei di lasciare il numero di otto bi-

glietti e stabilirne quattro per il coniuge. Tanto più che attualmente non c'è differenza fra deputato coniugato e deputato celibe.

DE PALMA. Io vorrei sapere se i biglietti rilasciati hanno validità per due anni anche nel caso di scioglimento della Camera oppure non sono più utilizzabili come stabilito dalla legge del 1941.

JERVOLINO, ANGELO RAFFAELE. A questo proposito gradirei che risultasse chiaramente dal verbale che noi, pur non precisandolo con una norma specifica, abbiamo inteso abolire il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476 e che i biglietti, di cui è fatta menzione nell'articolo in esame, avranno sempre la durata di due anni, anche in seguito a cessazione della legislatura. Tale chiarimento è necessario perché è prescritto da quella legge che, qualora la Camera fosse sciolta prima dello spirare del termine stabilito, le concessioni cessano di avere validità.

Pertanto, se questo disegno di legge sarà approvato dal Senato, i biglietti del maggio 1952 saranno validi fino al maggio 1954.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. I biglietti per i familiari dei deputati sono rilasciati in relazione alla funzione del deputato e quando questa funzione viene meno per scioglimento o per fine della legislatura è evidente che le concessioni abbiano a cessare.

PRESIDENTE. Un chiarimento interpretativo non mi sembra sufficiente. D'altra parte, con la modifica apportata all'ultimo comma che concede l'utilizzazione dei biglietti da parte delle persone nominativamente indicate dal parlamentare, la concessione non ha più un carattere familiare. Ritengo che si dovrebbe dire « per la durata di anni due dalla data di emissione anche nel caso di cessazione del mandato parlamentare ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Proporrei allora, anche per una ragione logica, di posporre gli ultimi due commi ed aggiungere le parole « anche dopo la cessazione del mandato parlamentare ».

PRESIDENTE. Con le modifiche proposte, l'articolo 18 risulta così formulato:

ART. 18.

Ai senatori della Repubblica ed ai deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, otto biglietti di 1^a classe e quattro di 2^a classe, di andata e

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ritorno, nonché 21 buoni per il trasporto del bagaglio registrato, 6 dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

È inoltre accordato annualmente ai senatori ed ai deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di 4 biglietti di 1^a classe per il coniuge e di 3 biglietti di 1^a classe, di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal parlamentare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

«Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo apposite convenzioni con gli Enti Regione, biglietti di viaggio di 1^a classe, di andata e ritorno per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la capitale.

Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

«Il trattamento di concessioni di viaggio, stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, spetta:

1°) per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

b) al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che faccia pas-

saggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie;

c) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'ufficio di riscontro delle ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distaccato presso questo ultimo ufficio ed al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno 15 anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne, nonché alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che sia trasferito ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonché alle rispettive famiglie;

e) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°) sub d), che siano trasferiti ad altro Ufficio del tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno 15 anni, adibiti alle mansioni predette, nonché alle rispettive famiglie;

2°) il trattamento stabilito dal presente articolo punto 1°), sub a) e b) è ammesso in quanto il passaggio ad altra Amministrazione sia verificato in seguito a disposizioni organiche, e purché, all'atto del passaggio, il personale stesso, iscritto o meno al fondo pensioni, abbia prestato, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio;

3°) il trattamento ammesso dal presente articolo per il personale di cui al punto 1°), sub a) e b) è applicato in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

del suo primo passaggio, mentre per il personale di cui al punto 1°), sub c), d) ed e) è applicato in relazione al grado rivestito all'atto della sua restituzione o del suo trasferimento o del suo collocamento a riposo.

COLASANTO. Io gradirei sapere se la concessione viene fatta anche al personale che passasse per concorso ad altra Amministrazione. In alcune categorie si potrebbe verificare il caso, ad esempio, di un Tizio che ottiene una cattedra universitaria.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se il passaggio ad altra Amministrazione non è volontario, ma avviene per ragioni organiche, sì. Se, viceversa, avviene per motivi personali il privilegio si perde.

MONTICELLI. Quando un funzionario ha acquisito il diritto al permanente nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria viene a trovarsi in questa situazione: poter fare domanda per andare in pensione ed ottenere il trattamento corrispondente, lasciar passare un certo periodo di tempo e quindi partecipare ad un concorso presso un'altra Amministrazione. È evidente che quando ha maturato il diritto alla pensione e al trattamento corrispondente, anche se passa ad altra Amministrazione deve conservare quello che si è guadagnato.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma gli ispettori delle ferrovie hanno diritto al permanente appena entrano in carriera ed è esagerato affermare che ne hanno acquisito il diritto.

MONTICELLI. È evidente, però, che con la dizione dell'articolo in esame, un funzionario che abbia raggiunto il periodo minimo di servizio e possa beneficiare delle concessioni di viaggio, e che invece di dimettersi partecipi ad un concorso presso un'altra Amministrazione, perde il diritto alla concessione. Se un funzionario, ad esempio, dell'Ispettorato della motorizzazione, che ha raggiunto venti anni di servizio, chiede il collocamento a riposo, ha diritto a determinate facilitazioni di viaggio, compreso il permanente. Se si mette a fare il professionista libero conserva vita natural durante quelle determinate facilitazioni di viaggio; se, invece, partecipa dopo uno o due anni ad un concorso o diventa professore universitario, perde il diritto alle agevolazioni ferroviarie. Questo è ingiusto.

SPOLETI, *Relatore*. Io ritengo che si possa stabilire che coloro che avevano già acqui-

sito il diritto alla carta di libera circolazione, lo conservano anche passando ad altra Amministrazione in seguito a concorso.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il permanente ai funzionari delle ferrovie e dell'Ispettorato è dato in funzione della loro attività e del loro lavoro. Ripeto, se questi funzionari dall'Amministrazione delle ferrovie passano ad altra Amministrazione per ragioni organiche, il diritto lo conservano. Ma non vedo la ragione per cui si debba godere di un beneficio che è connesso con una attività specifica. E mi preoccupo anche dell'incoraggiamento che si darebbe a lasciare le ferrovie o l'Ispettorato.

PRESIDENTE. È evidente che chi ha maturato il diritto per anzianità di servizio, questo diritto conserva anche passando ad altra Amministrazione. Così come è evidente che non può conservare il diritto alla concessione chi si allontana volontariamente senza aver raggiunto il limite minimo di anzianità. E questo anche per non incoraggiare, come ha giustamente osservato l'onorevole Sottosegretario, il passaggio da una Amministrazione ad un'altra.

Porgo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 21.

Il trattamento di concessioni di viaggio stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie, spetta:

1°) al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

2°) al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, in relazione al grado del personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessioni di viaggio previsto per il personale delle ferrovie dello

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 e alle condizioni ivi stabilite.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 22.

Sono accordate o conservate « *ad personam* » le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato oggetto della presente legge:

1°) agli ex senatori del Regno, nominati anteriormente al 3 gennaio 1925, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza è passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'articolo 6;

2°) agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato, anteriormente al 3 gennaio 1925, il mandato per almeno tre legislature o per un periodo di 10 anni, salvo coloro che, divenuti poi senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1°). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

3°) a tutti coloro che, non compresi nella presente legge, avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purché alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito tale diritto.

La disposizione di cui al precedente punto 3°), non si applica:

a) a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

b) a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonché alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del dante causa, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 23.

Per il computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare, agli effetti della concessione della carta di libera circola-

zione alle persone di cui all'articolo 6, punto 2°), ed all'articolo 22, punto 1°) e 2°), l'appartenenza alla Consulta Nazionale o all'Assemblea Costituente o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato nel periodo di attività delle predette assemblee, vale come una legislatura. Il mandato parlamentare esercitato anteriormente al 3 gennaio 1925, deve essere cumulato ai fini dell'articolo 6.

L'Assemblea Costituente è considerata come legislatura della durata di 5 anni.

La XXVII legislatura è considerata per intero, agli effetti del computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare:

a) per i deputati al Parlamento dichiarati decaduti alla data del 9 novembre 1926;

b) per i deputati al Parlamento che, dal 3 gennaio 1925, fecero alla Camera opposizione al governo fascista.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 24.

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, punto 1°), sub c), sub d) e sub e), sono ridotti a 10 anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte o abbiano fatto parte degli uffici e Comitati ivi previsti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti fissi, secondo le norme e nelle misure stabilite dal regolamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 26.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 27.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e di concerto col Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 28.

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo ora tornare all'articolo 11.

L'onorevole Jervolino propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« b) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di 24 per ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie. La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e delle successive legislature, nonché a favore dei parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla carta di libera circolazione ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 11:

« I biglietti di viaggio alla tariffa ridotta prevista per la concessione speciale C, sono concessi:

1°) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di 24 ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie.

La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e della successiva legislatura, nonché a favore dei parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla carta di libera circolazione.

c) al direttore generale delle ferrovie dello Stato, ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato ed al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, usciti di carica alle condizioni di cui all'articolo 10, punto 1°), sub d), per le rispettive famiglie;

e) al personale a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

f) al personale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

g) al personale a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2°) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°), sub c), ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno a firma dell'onorevole Jervolino Angelo Raffaele:

« La Commissione permanente Trasporti riunita in sede legislativa;

esaminato il disegno di legge n. 2662, avente per oggetto le « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato »;

avendo deciso che il rilascio dei biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati deve essere fatto in modo uniforme in difformità delle proposte contenute negli articoli 4 e 5 del precitato disegno di legge:

a) esprime voti che la materia sia regolata con sollecitudine e precisione nel Regolamento delle norme approvate;

b) che il Ministero per i trasporti — in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento, che modificherà quello in vigore approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286 — dia tempestive e precise disposizioni

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

ai Compartimenti delle ferrovie dello Stato in modo da facilitare a quelli, che ne hanno diritto, il rilascio della necessaria autorizzazione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A. (3067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

«Prego il relatore, onorevole Salerno, di riferire su questo disegno di legge.

SALERNO, *Relatore*. Presso il Ministero della marina mercantile vi è un ruolo tecnico di gruppo A che avrebbe dovuto essere tenuto da titolari che avessero vinto un concorso al quale potevano partecipare per titoli e per esame i laureati in ingegneria navale e meccanica e coloro che avessero superato i corsi dell'Accademia navale e ottenuto la nomina ad ufficiali dello stato maggiore della Marina. Un primo concorso fu bandito nel 1942, ma nessuna domanda di partecipazione fu presentata. Dopo vari anni, precisamente nel 1948, si stabilì di estendere la partecipazione al concorso anche ai funzionari dello Stato appartenenti da cinque anni ai ruoli tecnici del genio militare. E fu bandito un altro concorso che andava però, anche questa volta, completamente deserto.

Con il presente disegno di legge si propone di bandire un nuovo concorso esclusivamente per titoli, con le modalità stabilite, allo scopo di facilitare l'afflusso delle domande.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare

un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.

Al concorso di cui al comma precedente potranno partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti previsti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'età di anni 45.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di appartenenza a ruoli tecnici di gruppo A è cumulabile con il periodo di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

(È approvato).

ART. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente dovrà essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. (Approvato dal Senato). (3102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ».

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge già approvato dal Senato e per il quale vi è il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e Tesoro).

L'attuale esercizio delle linee di preminente interesse nazionale si svolge in condizioni economiche del tutto diverse da quelle

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

previste dalla vecchia legge in vigore. I costi sono aumentati considerevolmente, mentre la percentuale delle sovvenzioni dello Stato è mantenuta ferma ai limiti della legge del 1937. Le società hanno dovuto fronteggiare i maggiori oneri con operazioni finanziarie sulle quali hanno pagato forti interessi che poi hanno portato in bilancio, determinando notevoli aumenti nelle integrazioni a carico dello Stato. Quelle stesse società hanno pagato oltre due miliardi di interessi passivi. Già con la legge del 1948 si è modificato il criterio di anticipazione nel senso di poter anticipare fino al 60 per cento della somma di integrazione. Ora si chiede di portare il limite al 90 per cento e questo non solo nell'interesse delle società, che verrebbero ad essere sollevate dall'onere dei forti interessi, ma anche dello Stato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

A partire dal 1° gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale può raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (2662):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (3067):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ».

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Capacchione, Cara, Caroniti, Colasanto, De Palma, Ducci, Farinet, Fittaioli Luciana, Giannini Olga, Giavi, Imperiale, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Maniera, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Sica, Simonini, Spoliti, Suraci, Terranova Raffaele.

Sono in congedo:

Petrucci, Viale.

La seduta termina alle 12,45.